



COMUNE DI SILIQUA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 29.03.2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì 29 del mese di Marzo alle ore 09,50 in Siliqua, nella sala Consiliare, previa convocazione a norma di Legge e Statuto Comunale si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori come risulta a seguito di appello nominale effettuato dal Segretario Comunale Dott. ssa Lucia Pioppo:

		Presenti	Assenti
ATZORI FRANCESCA	Sindaca- Presidente	X	
BACHIS ANGELO	Consigliere	X	
CADDEO LUIGI	Consigliere	X	
CONTU SANDRO	Consigliere	X	
FANNI ISACCO	Consigliere	X	
LAI ANTONIANA	Consigliere		X
PIANO MATTEO	Consigliere	X	
SARAI PIER MAURO	Consigliere	X	
SITZIA ELISA	Consigliere	X	
LIXIA PIERGIORGIO	Consigliere		X
ETZI DANIELE	Consigliere		X
FRAU FABIO	Consigliere		X
MAMELI SIMONA	Consigliere		X

Presenti N. 8

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Pioppo

Assume la Presidenza la Sindaca Francesca Atzori

La seduta è pubblica di 1^ convocazione ordinaria

La Sindaca constatata la legalità dell'adunanza in prosecuzione di seduta illustra al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione iscritta al punto N. 5 dell'o.d.g. "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018";

La Sindaca Presidente ultimato il suo intervento invita i presenti alla discussione;

Il Sindaco Presidente preso atto che nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire invita l'assemblea alla votazione per alzata di mano

PRESENTI E VOTANTI N. 8
VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO: N. 8 UNANIMITA'

ALL'UNANIMITA' DI APPROVA

La Sindaca Presidente dichiara approvato il punto N. 5 di cui all'o.d.g. : "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018";

La Sindaca con separata votazione chiede l'immediata esecutività

PRESENTI E VOTANTI N. 8
VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO: N. 8 UNANIMITA'

ALL'UNANIMITA' DI APPROVA L'IMMEDIATA ESECUTIVITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione N. 6 del 23.03.2018 presentata dalla Sindaca per l'argomento di cui all'oggetto e come dalla stessa illustrata, **corredata dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui agli artt. 49 e 147-bis, c.1 del D.Lgs 18.08.2000 N. 267** ;

Vista la votazione riportata

DELIBERA

1) Di fare propria e di approvare la proposta di deliberazione N. 6 del 23.03.2018 presentata dalla Sindaca avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018" che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

Letto, confermato e sottoscritto

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Atzori

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Lucia Pioppo

f.to digitalmente

N. 314 R.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Siliqua il giorno 04 APR. 2018 dove renerà per 15 giorni consecutivi.

Siliqua,

04 APR. 2018



L'IMPIEGATO INCARICATO
(ordine di servizio Prot. N. 3387 del 08.04.2016)

[Handwritten signature]



**COMUNE DI SILIQUA
PROVINCIA SUD SARDEGNA**

SETTORE VIGILANZA - FINANZIARIO

PROPONENTE: IL SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 23 MAR 2018

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale - Imposta municipale propria(IMU). Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2018.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02.03.2012, coordinato con la Legge di conversione 26.04.2012 n. 44;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10).

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, sono escluse dal blocco la Tari e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU approvate per l'anno 2017, con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 10.02.2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

CONSIDERATO che il Ministro dell'Interno, in conferenza Stato-Città, ha dato il via libera alla proroga al 31 Marzo dei termini per approvare il bilancio di previsione 2018;

VISTO altresì l'art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

VISTI i commi da 639 a 731 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che hanno istituito e regolato l'imposta unica municipale (IUC) composta da tre tributi distinti:

- imposta municipale unica (IMU);
- tassa sullo smaltimento dei rifiuti (TARI);
- tributo sui servizi indivisibili (TASI).

ATTESO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

CONSIDERATO CHE dall'anno 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 ed, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26.05.2014, esecutivo;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;


**PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2017 con atto consiliare n. 3 del 10.02.2017;
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2017 e confermate per l'anno 2018 come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 7,6 per mille da applicarsi agli immobili di categoria A/10, B, C e alle aree edificabili;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 4 per mille;
 - aliquota per le seconde abitazioni: 7,6 per mille;
 - aliquota per i fabbricati strumentali appartenenti alla categoria catastale "D" (con esclusione dei D10): 7,6 per mille;
4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;
5. di trasmettere la presente deliberazione di conferma delle aliquote IMU 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre esclusivamente in via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

IL PROPONENTE

Il Sindaco

Dott.ssa Francesca Azzi



PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio esprime **PARERE: Favorevole** sulla proposta in oggetto attestante la **REGOLARITA' TECNICA** e la correttezza dell'azione amministrativa.

Siliva, li **23 MAR 2018**

Il Sostituto del Responsabile del Settore
Finanziario



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario vista la proposta in oggetto attesta che :

HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto riguarda la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime **PARERE: Favorevole**

Siliva, li **23 MAR 2018**

Il Sostituto del Responsabile del Settore
Finanziario

